

N. 1054/21 R.G.T.  
N. 9706/18 R.G.N.R.

N. 518/24 Reg. Sent.  
del 16.01.2024

Data del deposito 15-4-2024 *CF*

Data irrevocabilità

N. Reg. Fsec.

N. Camp. Pen.

Scheda redatta il



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI FIRENZE**  
**PRIMA SEZIONE PENALE**

Il Tribunale di Firenze, I sezione penale, composto dai sigg.ri magistrati:

dott.	Fabio Frangini	Presidente est.
dott.	Gian Maria Faralli	Giudice
dott.ssa	Valeria Vecchio	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di

ASSENTE

assistito e difeso di fiducia dall'

PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'

**IMPUTATI**

*a) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 216, I comma n. 1) e III comma, 217 I comma n. 4, 223, II comma, n. 1 e 236 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 per avere, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:*

*residente del C.d.A. dal 15.10.2015 al fallimento;*

*vicepresidente del C.d.A dal 15.10.2015 al fallimento;*

*della società " " , dichiarata fallita in data 07.06.2017 con sentenza del Tribunale di Firenze,*

*I ipotesi di cui all'art. 216, I comma n. 1) legge fall:*

*al) per avere, atto scopo di pregiudicare gli altri creditori e in favore della*

1 esposto in bilancio passività inesistenti in bilancio per non meno di € 1.139.000;

a2) per avere distratto o comunque dissipato la somma di € 1.044.278,82 vantato come credito nei confronti della \_\_\_\_\_ le omettendo di rappresentare, computare e valorizzare tale credito nella transazione conclusa con la stessa.

Ipotesi di cui all'art. 216, III comma legge fall:

a3) per aver eseguito, pur essendo in stato di insolvenza, pagamenti preferenziali:

a3.1) in favore della \_\_\_\_\_ per € 476.128 sino al mese di maggio 2016 e esposto passività inesistenti in bilancio per non meno di € 1.139.000 sempre in favore della stessa società;

b3.2) in favore del ceto bancario per € 4.522.376,10;

creditori tutti chirografari. Quindi alterando l'ordine dei creditori, in violazione della par condicio creditorum.

Ipotesi di cui all'art. 223l, fall, comma II, n. 1):

a4) per aver alterato i bilanci appostando fittili materiali non veri come:

a4.1) la somma di € 1.343.518 all'attivo nel bilancio del 31.12.2014 come costi di ricerca girocontandola dalle perdite ove era appostata come "costi di esercizio";

a4.2) la somma di € 3.525.747 all'attivo nel bilancio del 31.12.2015 come "rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e semilavorati", di cui € 2.600.000 imputandoli a vendita imbarcazione ad \_\_\_\_\_ vendita invece annullata e transatta.

a4.3) la somma di € 1.937.194 all'attivo nel bilancio del 31.12.2015 come "rivalutazione terreno"; rivalutazione inesistente e annullata;

a4.4) per aver emesso fatture per € 5.293.470,21 a fronte di lavori realmente effettuati sulla base del SAL per la minor cifra di € 3.566.125 con conseguente sovrafatturazione per € 1.727.345,21.

Ciò per occultare le perdite del capitale sociale e proseguire l'attività aggravando anche il dissesto come indicato sub a1), a2), a5).

Ipotesi di cui all'articolo 217 legge fall:

a5) per non aver richiesto il fallimento in proprio pur essendo la società gravemente insolvente già nel 2014 ed anzi falsificando i bilanci come indicato sub a4) sino a un passivo di oltre € 12.000.000;

Ipotesi di cui all'articolo 236 legge fallimentare:

a6) per aver commesso i fittili sub a4), anche per essere ammessi al concordato preventivo per cui avevano presentato domanda, invece poi respinta.

*Fatto aggravato ai sensi dell'articolo 219 I e II comma per aver commesso più fatti di cui agli artt. 216 e 217 l. fall. ed avendo cagionato ai creditori un danno di rilevante gravità*

In Firenze dal 19.12.2016 al 07.06.2017 data del fallimento

*5b) del reato di cui agli articoli 110 c.p., 236, 236 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 per avere concorso con \_\_\_\_\_ nel reato sub a6) nonché quale professionista che ha redatto le relazioni e le attestazioni finalizzate all'ammissione al concordato preventivo n. 1/2017 esposto le informazioni false di cui al capo a4) e taciuto dette operazioni contabili artificiose e quindi per avere complessivamente occultato e non rappresentato perdite per complessivi € 4.759.174*

In Firenze il 09.12.2016

Parte civile costituita:

n.q. di curatore del fallimento

elettivamente

domiciliato c/o il difensore;

assistito e difeso dall'avv.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** Il P.M. ha chiesto la condanna degli imputati alla pena rispettivamente di

La parte civile si è associata alla richiesta del P.M. ed ha chiesto la condanna degli stessi al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese processuali.

La difesa \_\_\_\_\_ ha chiesto

La difesa \_\_\_\_\_ ha chiesto l'assoluzione per insussistenza del fatto.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il presente processo nasce a seguito della dichiarazione di fallimento della \_\_\_\_\_ dichiarato con sentenza del Tribunale di Firenze in data \_\_\_\_\_ dopo una richiesta di concordato preventivo.

A seguito della trasmissione alla Procura della Repubblica di Firenze della relazione ex art. 33 L.F., iniziavano le indagini che portavano a far emergere ipotesi a carico di \_\_\_\_\_ di bancarotta per esposizione di passività inesistenti, di bancarotta per distrazione, di bancarotta preferenziale e di bancarotta impropria per appostazione in bilancio di fatti non corrispondenti al vero, oltre ad ipotesi bancarotta semplice per non aver chiesto il fallimento in proprio allorquando era evidente lo stato di insolvenza e condotta collegata alle false appostazioni di bilancio in occasione della richiesta di concordato preventivo.



Nel corso delle indagini emergeva anche che professionista e consulente della società era il \_\_\_\_\_, in relazione al quale il P.M. contestava la condotta di cui agli artt. 236 e 236 bis L.F. con riferimento alla sua attività di attestatore in occasione della presentazione della domanda di concordato preventivo.

All'esito delle indagini preliminari il G.u.p., su richiesta del P.M., emetteva in data 18.12.2020 decreto che dispone il giudizio nei confronti di \_\_\_\_\_ per i reati di cui agli artt. 216, 217, 223 e 236 L.F. e nei confronti di \_\_\_\_\_ per il reato di cui agli artt. 236 e 236 bis L.F. (ndr. nei confronti di \_\_\_\_\_ si procedeva separatamente).

All'udienza del 06.04.2021, dichiarata l'assenza dell'imputato \_\_\_\_\_ dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti, il Tribunale rinviava il processo per la celebrazione dell'istruttoria dibattimentale.

All'udienza del 22.12.2021 venivano sentiti i testi \_\_\_\_\_ e veniva acquisita la documentazione prodotta dal P.M.. Quindi il processo era rinviato.

 All'udienza del 08.06.2022, disposta la rinnovazione del dibattimento per modifica del collegio giudicante, in assenza di nuove richieste provenienti dalle parti processuali, che si rimettevano alle precedenti richieste istruttorie e non avanzavano istanze di rinnovazione dell'istruttoria, il Tribunale sentiva i testi \_\_\_\_\_ Nel corso dell'udienza, con il consenso delle parti, veniva acquisito il verbale dell'interrogatorio reso da \_\_\_\_\_ nel corso dell'udienza preliminare. Veniva poi acquisita la documentazione prodotta dalle parti. All'esito della loro audizione il processo era rinviato.

All'udienza del 21.09.2022 veniva sentito il consulente della difesa dott. \_\_\_\_\_ e all'esito della sua audizione era acquisita agli atti la sua relazione. Il processo era poi rinviato.

All'udienza del 22.02.2023 la difesa di parte civile depositava rinuncia alla costituzione di parte civile nei confronti di \_\_\_\_\_ Venivano sentiti i testi \_\_\_\_\_ ed acquisita ulteriore produzione presentata dalle parti. All'esito della loro audizione il processo era rinviato.

All'udienza del 28.06.2023 era sentito il teste \_\_\_\_\_ La difesa rinunciava al teste \_\_\_\_\_ e quindi il Tribunale ne revocava l'ammissione. Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale il Tribunale invitava le parti alla discussione. Il P.M. rassegnava le sue conclusioni, poi il processo era rinviato per rinviava per le conclusioni delle altre parti.

All'udienza del 18.10.2023 le altre parti rassegnavano le loro conclusioni. All'esito delle discussioni il Tribunale rinviava per eventuali repliche.

Al'udienza del 16.01.2024, preso atto dell'assenza di repliche il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Come detto in precedenza il presente processo nasce a seguito della dichiarazione di fallimento della \_\_\_\_\_, dichiarato con sentenza del Tribunale di Firenze in data \_\_\_\_\_ dopo una richiesta di concordato preventivo.

A seguito della trasmissione alla Procura della Repubblica di Firenze della relazione ex art. 33 L.F., iniziavano le indagini che portavano a far emergere ipotesi a carico di \_\_\_\_\_ di bancarotta per esposizione di passività inesistenti, di bancarotta per distrazione, di bancarotta preferenziale e di bancarotta impropria per appostazione in bilancio di fatti non corrispondenti al vero, oltre ad ipotesi bancarotta semplice per non aver chiesto il fallimento in proprio allorquando era evidente lo stato di insolvenza e condotta collegata alle false appostazioni di bilancio in occasione della richiesta di concordato preventivo.

Lo sviluppo investigativo faceva nascere indizi anche a carico del \_\_\_\_\_ il quale aveva redatto l'attestazione prodotta in sede di richiesta di concordato preventivo.

In sede dibattimentale, oltre alla produzione di documenti, venivano sentiti diversi testimoni.

Il \_\_\_\_\_ riferiva (ndr. confermava il contenuto di una memoria ex art. 121 c.p.p. depositata al P.M. nel corso delle indagini) di essere stato socio di minoranza e consigliere del CdA della \_\_\_\_\_ fino al 25.09.2016, data nella quale si dimetteva a seguito del fatto di essere venuto a conoscenza di una scrittura transattiva firmata in data 08.07.2016 dal \_\_\_\_\_ all'insaputa del CdA, dello stesso \_\_\_\_\_ e del Collegio Sindacale. In tale sede riferiva che le commesse attive con \_\_\_\_\_ e quelle passive con \_\_\_\_\_ non erano mai state oggetto di disamina da parte del CdA rientrando nelle deleghe di \_\_\_\_\_ (presidente) e \_\_\_\_\_ (vicepresidente). Ribadiva di non aver mai avuto ruoli gestori nella società, ruoli che restavano in pugno dei fratelli \_\_\_\_\_ e chiariva che l'improvvisa (ndr. per lui) richiesta di "concordato preventivo in bianco" era stata avanzata a fronte di un mutamento di comportamento da parte della \_\_\_\_\_ che dopo anni di collaborazione, aveva deciso di interrompere i rapporti con \_\_\_\_\_. Di fatto il teste riferiva nella memoria che la società fallita era legata da un unico contratto di appalto con la \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ che, sia pure diviso in varie commesse, faceva della fallita una società controllata dalla prima. Nonostante tale problematica (ndr. la dipendenza di \_\_\_\_\_ che di fatto era unico cliente della fallita) fosse stata più volte evidenziata in

sede di verifiche sindacali, i fratelli | avevano sempre minimizzato la problematica. Aggiungeva che | era un carpentiere che nella gestione della fallita aveva assunto le deleghe per il controllo di qualità. Si dimise, però qualche mese prima di lui (ndr. prima metà del 2016). Confermava il teste che le decisioni venivano prese dai fratelli

| era il curatore del fallimento e prima ancora era stato nominato commissario giudiziale della richiesta di concordato preventivo. In primo luogo, riferiva di aver transatto con il | con il versamento di una somma vicina a € 660.000,00 a fronte, tuttavia, di un fallimento che ha calcolato un passivo di € 9.297.000,00. Dalla procedura è stata ricavata la somma di circa € 1.000.000 e quindi il passivo residuo era di circa € 7.500.000. Tale somma è relativa per circa € 2.670.000 a privilegi ed il resto per creditori chirografari, per lo più fornitori. Aggiungeva di aver aperto con l'Agenzia delle Entrate una pratica di rimborso per circa € 600.000, al netto della quale il debito verso enti istituzionali si aggirerebbe intorno a € 100.000.

Con riferimento al primo capo d'imputazione (a1) il teste riferiva che al momento di presentazione della richiesta di concordato preventivo era in essere un contratto di affitto di azienda nella quale la | aveva ceduto per il prezzo di € 1.000 al mese il capannone della propria azienda alla | che poi doveva portare a conclusione le commesse della | In realtà la fallita, che lavorava sostanzialmente in regime di mono-mandato con la | era andata in difficoltà perché questa aveva disdetto le 5-6 commesse in essere. Tali commesse venivano "lavorate" in regime di "stato avanzamento lavori", ma, a seguito di contestazioni da parte della | veniva effettuata una transazione a "saldo e stralcio". I lavori, quindi, passavano, mediante l'affitto di azienda alla | In tale contesto il teste, in qualità di commissario, controllando ed incrociando i dati relativi agli stati di avanzamento ed alle fatture, emergeva una sovrapproduzione di € 1.139.000,00. Tale sovrapproduzione emergeva anche da un accertamento tecnico preventivo dell'ing. | fatto fare dai creditori in sede prefallimentare.

Con riferimento alla contestazione di cui al secondo capo d'imputazione (a2), premittendo che appunto | lavorava sostanzialmente in esclusiva per | (società leader nella realizzazione di barche da diporto di livello elevatissimo), riferiva che, benché inizialmente vi fossero dei lavori fatturati, incassati e pagati dalle banche, successivamente, in sede di transazione, gli stessi lavori erano oggetto di ricalcolo che generava un disavanzo/differenza di € 1.000.000 circa, che di fatto rappresentava una "non entrata", che poi non era stata trasmessa alla |

e quindi rimaneva "in testa" alla fallita.

Quanto alla bancarotta preferenziale, rappresentava che in sostanza mentre la (a3.1), che era un fornitore, era stata pagata (di fatto mediante l'operazione di cui al primo capo d'imputazione, tutti gli altri fornitori al converso erano stati pretermessi. Risultavano anche pagamenti alle banche (a3.2) per circa € 4.500.000,00 in prossimità del concordato senza che costoro avessero un privilegio. Il curatore, tuttavia, precisava che con riferimento alle banche ciò dipendeva dal fatto che la società fallita lavorava totalmente in regime di "anticipo fatture" e quindi i pagamenti alle banche erano relative alle fatture oggetto di "anticipazione" per i lavori che erano stati effettuati a stato di avanzamento.

Quanto alla ipotesi di "bancarotta da falso in bilancio" rappresentava che la somma di € 1.343.518,00 (a4.1) era indicata nel bilancio al 31.12.2014 sotto la voce "costi di ricerca e sviluppo". In pratica in sede di relazione ex art. 173 L.F. aveva appurato che la società aveva praticamente sostenuto che con riferimento ai natanti in costruzione sb801, 401/11 e 401/12 i costi di esercizio in realtà erano costi di ricerca e sviluppo. Tali costi, dal punto di vista contabile, fanno parte delle "immobilizzazioni immateriali" e quindi contabilmente non si considerano "costi", ma entrano nell'attivo e sono soggetto ad ammortamento. Per fare questa operazione nella nota integrativa al bilancio era stato rappresentato che si trattava di specifici prototipi di natanti. Ovviamente la conclusione contabile era uno spostamento della relativa somma da "costo" a "immobilizzazione immateriale" (ndr. con una differenza del doppio del relativo importo perché da somma passiva diventava somma attiva). Rappresentava il curatore, tuttavia, che la particolarità era rappresentata dal fatto che tali indicazioni contabili risultavano fatte solo per quell'anno e non per gli anni successivi, né risultavano operazioni analoghe fatte negli anni precedenti per altre imbarcazioni. Il risultato era che, se fosse stata inserita la somma correttamente, sarebbe emersa una perdita importante (ndr. in quanto concretamente il dato contabile doveva essere negativo del doppio della somma riportata in tale voce, proprio perché da positiva la voce era negativa). A domanda del tribunale il teste riferiva che, se si fosse trattato veramente di "prototipi", la voce sarebbe stata correttamente appostata in quel modo, ma la realtà era che prototipi reali non ne sono stati trovati e, comunque, tale allocazione in bilancio ha riguardato solo quella annualità e non le altre, come si sarebbe dovuto trovare qualora si fosse trattato di veri prototipi.

Con riferimento al bilancio al 31.12.2015 (a4.2), invece, l'anomalia era rappresentata dal fatto che era indicata la somma di € 3.525.000,00 come rimanenze finali. Di tale

somma, quella di € 2.600.000,00 era imputata ad una imbarcazione che era della  
che si era incendiata e quindi era inutilizzabile e che era stata ceduta per tale  
somma alla sulla base di un preliminare, che tuttavia non si è mai  
convertito in definitivo. L'imputazione è corretta, in quanto l'operazione sarebbe quella  
di prendere l'imbarcazione, ripararla e cercare di rivenderla: in tale contesto  
l'inserimento del suo valore come "rimanenza" sarebbe stato appunto corretto. Tuttavia,  
l'operazione da un lato non viene fatturata da ma poi l'imbarcazione  
viene inserita dopo sette mesi nella transazione fatta tra  
tornando alla base. Nella transazione il valore viene "stornato a 0".

Sempre nel bilancio al 31.12.2015 erano inserite delle plusvalenze di esercizio  
relative a terreni (a4.3) nelle poste contabili, che di fatto incrementavano i ricavi. Si  
trattava di valori riferiti a terreni sia edificabili che non edificabili, sia terreni demaniali  
in concessione. Orbene in data 05.11.2014 il valore di tali terreni ammontava circa a €  
3.700.000 (ndr. valutazione ) e veniva contabilizzato in tale modo nel  
bilancio al 31.12.2015: in tale valore complessivo era attribuito ad un terreno di  
proprietà della società il valore di € circa € 1.900.000; successivamente il terreno viene  
svalutato a € 1.727.000,00; in sede di perizia nel corso della procedura concordato, nel  
2016 il geom abbatteva tale valore fino a circa € 975.000,00.


Infine, con riferimento alla contabilizzazione di fatture per circa € 5.293.000 a fronte  
di lavori riscontrati come eseguiti per circa € 3.566.125 (a4.4) il riscontro documentale  
aveva consentito di appurare che vi era stata una sovrapproduzione nei termini indicati  
nell'imputazione. Sul punto il teste precisava, collegando tale capo al primo, che la  
discordanza tra fatturazione e lavori effettuati era stata riscontrata in sede di perizia da  
parte dell'ing. (nominato dai creditori che avevano avanzato istanza di  
fallimento), il quale appunto aveva riscontrato che, per quanto i lavori della

(ndr. che a sua volta si avvaleva di altri soggetti) fossero stati eseguiti, essi non  
corrispondevano allo stato di avanzamento di quel preciso istante. Di qui la  
sovrapproduzione.

A domanda della difesa il teste precisava che nella relazione presentata in  
sede di concordato dal la somma per "costi di ricerca" (€ 1.343.518,00)  
non era stata inserita; allo stesso modo non risultano inserite somme a titolo di  
rimanenze; con riferimento alla c.d. "rivalutazione" del terreno tali terreni vengono  
inseriti all'interno della vendita dell'azienda per € 1.430.000; con riferimento alle  
fatture indicate nel capo a4.4) riferiva di non essere in grado di verificare se il  
avesse fatto la circolarizzazione delle medesime; le poste contabili di cui ai

bilanci 2014 e 2015 e richiamate nei capi a4.1, a4.2, a4.3 non erano state oggetto di attestazione.

Il testel                      riferiva di aver lavorato per la                      come coordinatore della produzione con contratto a tempo. L'impegno era relativo a tre imbarcazioni su commissione della                      Una volta scaduto il contratto a termine gli proposero|                      di entrare nel CdA. Lui accettò anche perché le tre imbarcazioni dovevano ancora essere completate e gli dissero che questo era una modalità per consentirgli di finire il lavoro. Il suo compenso era di € 2.500 al mese sia prima, che dopo. Precisava che di fatto non aveva mai partecipato ad un Consiglio di Amministrazione. Le direttive all'azienda le davano sempre i fratelli|                      [Riferiva che dal punto di vista lavorativo fino ad un certo punto non aveva riscontrato problemi particolari, poi ad un certo punto, allorquando le commesse, dopo la prima parte, cominciarono ad essere più consistenti, e quindi i lavori incalzavano, la situazione cominciò a farsi "traballante" (ndr. circa 3-4 mesi dopo il suo ingresso nel CdA) fino a interrompersi perché non riuscirono più a portare avanti le commesse. Di fatto, nonostante gli stati di avanzamento pagati da |                      , non riuscivano a gestire i pagamenti. A domanda del P.M. precisava che il rapporto con la |                      | si incrinò perché le                      non rispettava le tempistiche e quindi ad un certo punto furono bloccati i pagamenti, perché non corrispondevano agli stati di avanzamento. Riferiva che lui lavorò fino all'ultimo nel tentativo di consegnare le imbarcazioni. Precisava che la fallita lavorava al 95% con|                      |ma che i "margini" erano molto risicati, in alcune circostanze anche sottocosto. I pagamenti avvenivano a stati di avanzamento.



Il teste .                      riferiva di essere stato consulente contabile per la predisposizione del concordato. Riferiva che in relazione al bilancio 2014 era consulente della fallita in |                      le per il bilancio 2015 la|                      Negava che |                      avesse mai avuto rapporti pregressi con la                      Riferiva di conoscere i signori|                      i quali lo contattarono nella primavera del 2016 perché la società aveva gravi difficoltà e si doveva presentare una proposta di concordato preventivo. Partecipò a diversi incontri con il                      con la commercialista                      con|                      consulente legale, dai quali era evidente che la situazione era ormai compromessa. Di fatto lui seguì gli aspetti contabili del piano concordatario, mentre poi dal punto di vista legale la vicenda fu seguita dal                      La procedura prevedeva che poi il piano predisposto dalla società dovesse essere oggetto di una relazione di attestazione da parte di un soggetto terzo e quindi fu lui stesso a segnare il dott.

| conosciuto ai tempi dell'università (ndr. Firenze). La domanda di concordato "in bianco" fu presentata in data 20.07.2016 e quindi la situazione economico-patrimoniale era "congelata" a tale data. Chiariva che i costi indicati come "di ricerca" (capo a4.1) nella relazione non erano stati riportati come attivo, perché portati a "0". Quanto alle "rimanenze finali" (capo a4.2), indicate per € 3.525.747, di cui € 2.600,00 relative ad una imbarcazione, riferiva che la stessa era stata oggetto di un preliminare di vendita dalla | (ndr. si trattava di una imbarcazione incendiata) alle |

ma essendo stato risultato il preliminare non fu data alcuna valutazione alla imbarcazione. Con riferimento alla rivalutazione del terreno (capo a4.3) all'interno del bilancio 2015, riferiva che si trattava di un terreno attiguo a quello che la società aveva in concessione demaniale. Nel bilancio 2015 era stato oggetto di una rivalutazione rispetto ad una perizia fatta da altro tecnico. Riferiva, tuttavia (riprendendo una considerazione già fatta in relazione in relazione ai cd. "costi di ricerca"), che tali voci, nell'ambito del bilancio, erano inserite nell'ottica di una "continuità dell'attività aziendale", perché è in essere una prospettiva di prosecuzione dell'attività; in sede di concordato preventivo la prospettiva è completamente diversa, perché, benché in "continuità indiretta", si ragiona in termini di dismissione, e quindi liquidatori. Orbene, con riferimento a tale terreno in sede concordatari è stata data una ulteriore valutazione che è rimasta compresa all'interno del valore dell'azienda (valore complessivo di € 1.500.000 circa), quindi con una valorizzazione concreta del terreno inferiore al milione di euro. Quindi nella relazione non risulta inserita la somma di € 1.937.000 inserita a bilancio. Quanto, infine, alla presunta sovrattassazione di cui al capo a4.4), riferiva che essendo la domanda di concordato bloccata al 20.07.2016, veniva preso il saldo contabile dei fornitori a tale data, per poi procedersi, contattando i vari fornitori, alla conferma del saldo, ovvero, laddove non vi sia corrispondenza, alla interlocuzione per verificare la situazione. Tale operazione viene chiamata "circularizzazione" e risultava effettuata dal | con una "saldo superiore". A domanda del P.M. riferiva di non aver analizzato i bilanci perché non faceva parte della sua attività. Ribadiva che al momento della presentazione della domanda di concordato (ndr. 20.07.2016) non viene presentato un "bilancio" a tale data, ma solo uno "stato patrimoniale".

✕  
| Mancini Francesco, consulente della difesa |, oltre a depositare una relazione, chiariva che i perimetri dell'attività dell'accertatore sono dettati dall'art. 161 L.F.: deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Per veridicità dei dati aziendali, si fa riferimento a prassi comuni nonché ai principi forniti ed approvati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, insieme a OCRI. In pratica l'accertatore

deve attestare i dati risultanti dalla proposta di concordato, che interessano ai creditori che devono così ben comprendere le eventuali percentuali di riparto previste nel piano. In pratica l'attestatore non deve esprimere un giudizio sui bilanci precedenti né sulla correttezza della gestione in tali esercizi, non deve ricercare le informazioni che ineriscono sull'eventuale sussistenza di atti in frode di cui all'art. 173 L.F. che sono atti invece del commissario. In pratica l'attestatore deve operare sui dati risultanti dalla domanda di concordato preventivo. L'attività del dott. \_\_\_\_\_ viene svolta nel corso del 2016 e quindi mai ha avuto a che fare con i bilanci precedentemente redatti.

\_\_\_\_\_ impiegata dalla \_\_\_\_\_ dichiarava che si occupava dei rapporti con le banche e chiariva che sostanzialmente i pagamenti venivano fatti facendo uso del cd. "castelletto". In pratica \_\_\_\_\_ emetteva le fatture; dopo l'invio della autorizzazione da parte \_\_\_\_\_ le fatture erano portate in banca per lo sconto sulla base del fido accordato; la \_\_\_\_\_ poi pagava alla banca a 60 o 90 giorni. In pratica era un sistema di pagamento con "anticipo bancario".



\_\_\_\_\_ amministratore delegato della \_\_\_\_\_ e fino all'approvazione del bilancio 2013 (ndr. giugno 2014), riferiva che finché era stato in azienda vi era un utile oltre € 150.000, il bilancio era sano, c'era un fatturato di circa € 18.000.000. Si dimise vendendo le quote (era anche socio) per € 340.000. Chiariva che il capitale di € 600.000 era interamente versato. Lui sapeva che successivamente il capitale sociale fu aumentato a € 1.200.000. Riferiva che nel bilancio del 2013 le esposizioni bancarie erano per circa € 2.600.000, ma che per circa € 2.000.000 erano rappresentate da anticipi di fatture emesse da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ riferiva di essersi occupato del SAL in occasione della transazione \_\_\_\_\_ Chiariva che su incarico della \_\_\_\_\_ mensilmente verificava lo stato dei lavori e quindi in accordo con le parti si stabiliva la percentuale di riferimento in relazione alla quale veniva poi fatta la fatturazione. I SAL quindi corrispondevano ai lavori effettuati.

Il teste \_\_\_\_\_ riferiva di aver effettuato per conto di \_\_\_\_\_ delle stime su alcune imbarcazioni in costruzione presso la \_\_\_\_\_

Così riassunte le testimonianze si deve rilevare che ulteriori elementi probatori sono rappresentati dalle relazioni sia in sede di concordato che in sede di fallimento dal \_\_\_\_\_ nonché dalla relazione del dott. \_\_\_\_\_ (per la difesa \_\_\_\_\_)

Nel corso del dibattimento poi, su consenso delle parti \_\_\_\_\_ stato acquisito l'interrogatorio reso dal \_\_\_\_\_ nel corso delle indagini. Nello stesso l'imputato \_\_\_\_\_

ha rappresentato di essere stato contattato nel giugno del 2016 dal [redacted] che, in qualità di consulente finanziario della [redacted] gli chiedeva di fare da attestatore per il piano di concordato preventivo, essendo lui soggetto terzo che mai aveva avuto a che fare con la società. Dopo aver visto [redacted] una sola volta, cominciarono le interlocuzioni con l'ufficio amministrativo e con i consulenti (il [redacted] per la parte contabile/amministrativa [redacted] per la parte legale).



A quel punto la società per tutto il periodo estivo ha provveduto a reperire la documentazione necessaria per la predisposizione del piano di concordato. Essendo stata presentata una "domanda in bianco" (in data 20.07.2016), man mano che i consulenti acquisivano la documentazione alla data della domanda, lui se la faceva dare. Nel frattempo, indipendentemente dall'attività dei consulenti, cominciò l'attività di verifica di crediti e debiti mediante "circolarizzazione". In tale fase acquisiva documentazione contabile e fiscale e le risposte degli interlocutori così da avere un quadro della situazione patrimoniale. Evidenziava per altro che in sede di redazione del piano, alcune voci che potevano rappresentare delle criticità eran state espunte direttamente dal piano medesimo dai suoi redattori. Ad esempio, se anche si faceva riferimento ad una voce come "costi di ricerca", tale voce, che poteva presentare problematiche, era stata azzerata in sede di piano. Anche con riferimento all'imbarcazione che risultava in bilancio per € 2.600.000, poiché il bene non era nella disponibilità della società (vi era un preliminare poi non completato) non venne ricompreso nelle rimanenze. Quanto, poi, alla funzione di attestatore ha rappresentato che nella procedura di concordato preventivo, non essendovi norme precise che delimitano il suo campo di azione, lo stesso resta delimitato da *best practices*. In tale ambito l'attestatore si deve limitare all'esame del piano concordatario e mai deve provvedere ad un accertamento delle voci di bilancio, che al converso devono essere poi oggetto di verifica da parte del commissario. In sostanza l'attestatore deve verificare la sussistenza degli elementi portati dal debitore in sede di concordato e la fattibilità del piano concordatario con quegli elementi. In maniera specifica non deve vedere i bilanci, non deve sindacare le attività sociali, non deve ricercare situazioni di allarme che invece sono una prerogativa ex art. 173 L.F. del commissario. Il tutto è indicato in linee guida presenti in diversi Tribunali d'Italia e lui in particolare si riferiva a quelle del Tribunale di Livorno.

Alla luce di tutti questi elementi in relazione alle contestazioni effettuate in maniera specifica agli imputati, si deve rappresentare quanto segue.

Come emerge chiaramente dalla relazione ex art. 33 L.F. (che poi si rifaceva alla

relazione ex art. 173 L.F.) la \_\_\_\_\_, era una società che costruiva natanti di élite. Sostanzialmente operava come monomandataria per \_\_\_\_\_, società *leader* nella realizzazione di imbarcazioni da diporto di fascia elevata.

Quanto alla compagine sociale si rinvia alla relazione ex art. 33 L.F. (pagg. 6 e 7) evidenziandosi che comunque dall'inizio alla fine i fratelli \_\_\_\_\_ (per il quale si è preceduto separatamente) e \_\_\_\_\_ hanno sempre avuto un ruolo apicale nella conduzione e nella individuazione delle strategie imprenditoriali. Di questo vi è traccia non solo nelle relazioni (le cui conclusioni sono avvalorate dall'insieme dei dati contabili, nonché dalla audizione dei soggetti interessati), ma anche in sede dibattimentale con l'audizione dei vari testimoni portati dal P.M. ed anche dalle parti private \_\_\_\_\_.

La società di fatto è andata in fallimento a seguito della revoca delle commesse da parte di \_\_\_\_\_ a causa a sua volta della carenza di risorse finanziarie e dal fatto che la fallita non era in grado di rispettare tempi e modalità delle commesse.

In sostanza, come ampiamente illustrato anche nella relazione del commissario concordatario in sede di relazione ex art. 173 L.F., il peggioramento della redditività delle commesse a favore \_\_\_\_\_ non ha consentito di operare in regime di equilibrio economico, cagionando una situazione finanziaria non recuperata neanche mediante l'immissione di risorse da parte dei soci in occasione della trasformazione (ndr. nel 2015) in società per azioni. Ciò ha determinato a catena il fatto che tale situazione ha impedito alla fallita di adempiere alle obbligazioni assunte verso i suoi fornitori.

A seguito di ciò si propose una domanda di concordato preventivo (20.07.2016), che inizialmente fu approvata.

Successivamente furono avviate trattative con operatori del settore per cercare di garantire una continuità aziendale che portò ad un affitto di ramo di azienda con la \_\_\_\_\_ (oggi: \_\_\_\_\_) in data 15.07.2017 per il canone di € 1.000,00 al mese.

Successivamente il concordato preventivo fu revocato a seguito delle segnalazioni del commissario e si proclamò il fallimento della società.

Il curatore ha chiaramente rappresentato come lo stato di insolvenza della società risalisse quantomeno al 2014.

Metteva in evidenza infatti il \_\_\_\_\_, come una serie di operazioni contabili avevano artificiosamente procrastinato il verificarsi delle perdite, che già al 2014

avrebbero eroso l'intero capitale sociale.

Di fatto si tratta delle condotte descritte nella imputazione.

In tale sede ad ogni modo vale la pena di mettere bene in evidenza che alla base di tutta la vicenda vi è una errata strategia imprenditoriale che ha minato alle fondamenta il rapporto.

Ed infatti, a prescindere dal fatto che gran parte dei lavori venivano sub-appaltati ad altre ditte (vedi per tutte la \_\_\_\_\_ nonostante nel contratto si vietasse tale possibilità senza l'autorizzazione della committente (ed agli atti non vi sono autorizzazioni in tal senso), resta il fatto che confrontando i contratti di fornitura tra \_\_\_\_\_ da un lato e quelli che quest'ultima aveva stipulato con le ditte sub-appaltatrici appariva evidente l'impossibilità di poter sostenere gli impegni di cui al contratto principale.

In tali sensi è chiarissima la prospettazione di cui alle pagg. 19-23 della relazione ex art. 33 L.F. (cui si rinvia integralmente).

In particolare, a pag. 19 è riportato un prospetto che corrisponde a quello con il quale la \_\_\_\_\_ nel risolvere il contratto con \_\_\_\_\_ riassumeva i ritardi, che sono tutti superiori ai sei mesi.

A pag. 20 della relazione, con riferimento alle medesime imbarcazioni, sono indicati i termini di lavorazione indicati nei contratti stipulati \_\_\_\_\_ ed i vari sub-appaltatori terzi: non vi è chi non veda come già in partenza questi termini sono successivi a quelli della "commessa" principale e quindi in partenza si lavorava nella certezza del mancato rispetto dei termini dei contratti con \_\_\_\_\_.

A ciò si aggiunge che la \_\_\_\_\_ ha stipulato dei contratti nei quali la società committente \_\_\_\_\_ aveva concesso alla fallita un tempo per la realizzazione della commessa notevolmente inferiore a quello che la stessa committente riteneva necessario per la realizzazione dell'imbarcazione: in tali sensi basta confrontare la scheda a pag. 21 (tempi previsti da \_\_\_\_\_ con quella a pag. 19 della relazione (tempi indicati nel contratto \_\_\_\_\_).

Alla luce delle superiori constatazioni la fallita ha sottoscritto volontariamente contratti in relazione ai quali le commesse non potevano essere realizzate nei tempi contrattuali; la fallita sapeva perfettamente che non era in grado di adempiere agli obblighi con i sub-appaltatori perché i tempi indicati per costoro erano successivi alle scadenze dei termini dati dalla committente.

Di fatto, quindi la fallita ha sottoscritto contratti e intrattenuto rapporti commerciali con la \_\_\_\_\_ nella piena consapevolezza di non poter adempiere i contratti:

condotta a dir poco scellerata.

Di qui, evidentemente, la risoluzione dei contratti e il precipitare della situazione, che portava alla transazione a "saldo e stralcio" con la [redacted] A questo punto, le commesse che erano in piedi passano alla [redacted] (che già era sul cantiere come sub-appaltatrice di [redacted]) che completa il lavoro. Tuttavia, sembrerebbe (lo stesso [redacted] utilizza il condizionale) che in tale situazione, raffrontando le gli importi riconosciuti per le lavorazioni fatte e gli stati di avanzamento, sarebbero state effettuate fatturazioni dalla [redacted] alla [redacted] per la somma di € 1.139.000,00 superiore a quanto indicato in concordato, senza la sussistenza di forniture. Lo stesso curatore, in sede di relazione ex art. 33 L.F. (pag. 25), rappresenta che le somme potrebbero non essere state incassate, ma tale indicazione avrebbe potuto determinare una appostazione di passività inesistenti.

Orbene, il dato oggettivo, tuttavia, è rappresentato (v. deposizione [redacted] a pag. 16 delle trascrizioni del 22.11.2021) dal fatto che l'attività corrispondente a tale importo è stata sicuramente eseguita dalla [redacted] la quale ha completato i lavori a seguito del contratto di affitto di ramo di azienda, come attestato dallo stesso [redacted]

In sede di accertamento tecnico preventivo celebrato su istanza dei creditori della fallita. In tale situazione, quindi, i rapporti fallita [redacted] sono reali ed effettivi.

Il problema è che non si è potuto accertare in che parte le fatturazioni sopra indicate dalla fallita alla [redacted] riguardino lavori effettuati prima dell'affitto di ramo di azienda o dopo di esso, ovvero se la fatturazione si riferisca a lavori relativi a SAL precedenti in relazioni ai quali, come visto, la società incassava e pagava sulla base dell'anticipazione bancaria come sopra illustrata.

In tale contesto non appare certo che la condotta descritta al **capo a1)** si possa ritenere autonoma e realizzata al fine di ingannare i creditori, ma quello che risulta certo è che tale condotta rientra sicuramente nel novero della contestazione di cui al **capo a3)** della rubrica, relativo alla bancarotta preferenziale.

A parte, infatti, tale particolarità relativa alle fatturazioni apparentemente superiori ai lavori, non vi possono essere dubbi sul fatto che la [redacted] ha ricevuto pagamenti da parte della [redacted] fino al mese di maggio 2016 (la domanda di concordato è del 20.07.2016) per un totale di € 476.128,00.

Inoltre, in tale contesto, tutti i pagamenti che venivano fatti dalla [redacted] alla [redacted] fronte del riconoscimento dei vari SAL approvati ed accertati, erano versati, nel contesto della procedura sopra indicata di "anticipazione bancaria",

direttamente alle banche.

La somma complessiva di tali pagamenti è stata calcolata in oltre € 4.500.000.

Ciò, tuttavia, ha determinato un inevitabile e palese violazione della *par condicio creditorum*, avendo di fatto la fallita pagato e banche prima di altri fornitori che avevano anche natura privilegiata (v. pagg. 25 e 26 della relazione ex art 33 L.F.).

È con riferimento a tale complessiva vicenda relativa ai pagamenti preferenziali, che il Tribunale ha ritenuto che, nella incertezza circa il rilievo dei pagamenti per € 1.139.000 come falsa passività (a fronte di lavori effettivamente realizzati in conclusione) tale condotta possa assumere maggiore e sicuro rilievo nell'ambito della bancarotta preferenziale (**capo a3**), senza dimenticare che lo stesso P.M. ha inserito tale condotta anche all'interno del capo d'imputazione a3).

Altrettanto chiara e certa appare la responsabilità di con riferimento a tutte le condotte da falso in bilancio descritte al **capo a4**).

La vicenda relativa alla indicazione della somma di € 1.343.518,00 nel bilancio del 2014 come "costi di ricerca e sviluppo" appare chiara. Come rappresentato dal curatore, e come potuto riscontrare anche dalla documentazione in atti la società aveva sostenuto che con riferimento ai natanti in costruzione sb801, 401/11 e 401/12 quelli che in concreto erano "costi di esercizio" venivano riportati come costi di ricerca e sviluppo per la predisposizione di un *know how* nella progettazione.

Dal punto di vista contabile, quindi, tali costi venivano inseriti nelle "immobilizzazioni immateriali" e quindi assumevano un "valore positivo", entravano nell'attivo e erano soggetti ad ammortamento e contabilmente non si erano considerano "costi".

Nella nota integrativa al bilancio era stato rappresentato che si trattava di specifici prototipi di natanti, per giustificare l'operazione.

Ciò, pertanto, aveva determinato contabilmente uno spostamento della relativa somma da "costo" a "immobilizzazione immateriale" (ndr. con una differenza del doppio del relativo importo perché da somma passiva diventava somma attiva).

Tuttavia, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che però tali indicazioni contabili risultavano fatte solo per quell'anno (2014) e non erano mai state ripetute negli anni successivi (pur essendo le imbarcazioni in fattura), né risultavano operazioni analoghe fatte negli anni precedenti per altre imbarcazioni.

Il risultato era che, se fosse stata inserita la somma correttamente, sarebbe emersa una perdita importante (ndr. in quanto concretamente il dato contabile doveva essere



Per altro in una situazione deficitaria che risaliva almeno all'anno precedente, tutte le cautele del caso avrebbero dovuto suggerire una svalutazione del valore e non una rivalutazione del terreno, proprio perché già al momento della redazione del bilancio (prima metà del 2016) la situazione era già del tutto compromessa.

L'appostazione di un valore superiore di circa € 1.000.000 a quello che tutte le prassi imprenditoriali avrebbero dovuto suggerire, ha determinato una falsa indicazione di elementi positivi in bilancio.

Infine, resta il dato oggettivo del riscontro di fatturazioni per € 5.293.470,21 a fronte di lavori realmente eseguiti, come da SAL rinvenuti per € 3.566.125,00. Si tratta in sostanza della medesima situazione di cui al capo a1) che in questa sede può assumere rilievo proprio per la falsa indicazione in bilancio e non per la veste di bancarotta per distrazione.



Quanto alla contestazione della bancarotta documentale semplice di cui al capo a5), si deve osservare che è opinione del Collegio che l'art. 217 L.F., sanzionando l'aggravamento del dissesto determinato dalla colposa inerzia nel richiedere il fallimento in proprio (ndr. e nel caso di specie anche mediante proprio le appostazioni false), si pone in rapporto di reciproca esclusione con la fattispecie di bancarotta fiscale e/o da falso in bilancio, che invece stigmatizza la preterintenzionale causazione del dissesto derivante dal reiterato e sistematico inadempimento agli obblighi erariali, ovvero la predisposizione di appostazioni false nei bilanci, specialmente qualora, come nel caso di specie, sia sovrapponibile il periodo temporale preso in considerazione.

L'impossibilità di punire a diverso titolo soggettivo la condotta che ha determinato l'ingravescenza delle condizioni patrimoniali delle società giustifica quindi l'assorbimento della fattispecie colposa in quella, assai più grave, prevista dall'art. 223, co. 2, n. 2), l. fall.

Quanto alla contestazione di cui al capo a2) relativa alla somma di € 1.044.278,82, vantata come credito verso la [redacted] si deve in primo luogo rilevare come nell'imputazione si faccia riferimento (sia pure in alternativa) al concetto di dissipazione.

Ebbene, si deve osservare che la norma in oggetto (art. 216 L.F.) è una fattispecie a "condotte multiple", che tuttavia sono tutte diverse le une dalle altre.

In realtà, o si contesta la distrazione, se ve ne sono i presupposti, o si contesta la dissipazione.

Contestare "distrazione e dissipazione" come se si trattasse di sinonimi e di condotte tra loro fungibili, ad opinione di questo tribunale non è un'operazione corretta dal punto

di vista giuridico.

Se è pur vero che, trattandosi di due concetti assolutamente inconciliabili, possono essere contestati in alternativa, è altrettanto vero, però, che poi in sede di contestazione occorre precisamente descrivere le condotte di “distrazione” e/o di “dissipazione”, che sono ontologicamente diverse.

Non può in altri termini ritenersi che la stessa condotta integri contemporaneamente una “distrazione” ed una “dissipazione”, trattandosi di condotte in antitesi l’una con l’altra e che non possono neanche ritenersi unificate da una sorta di “concorso formale”.

La descrizione della condotta contenuta nel capo di imputazione in oggetto sembra invece trattare i termini come sinonimi, semplicemente rappresentando un presunto effetto di depauperazione, ma senza chiarire le modalità della condotta.

Sul punto si deve evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha ormai ben chiarito la distinzione tra due delle condotte sopra indicate (ndr. contenute nella medesima norma) affermando che *“In tema di bancarotta fraudolenta, la condotta di ‘distrazione’ si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l’impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di ‘dissipazione’ consiste nell’impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell’azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti”* (Cass. pen., sez. V, 15.10.2020, n. 7437).

A ben vedere le condotte contestate non integrano sicuramente la dissipazione.

L’imputato non ha usato il danaro per beni di lusso, viaggi o altri *benefits* da agganciare simulatamente ad attività collegate alla società: o meglio, non vi è alcuna prova in tali sensi.

Al converso, secondo l’impostazione accusatoria l’imputato avrebbe semplicemente ommesso di valorizzare tale somma di danaro all’interno di una transazione, ma null’altro si dice, e null’altro è stato provato.

Sicuramente alcuna dissipazione vi è stata.

Ritiene il Tribunale, poi, che in realtà non vi è stata nemmeno una distrazione.

Ed infatti una “transazione” è una procedura di “reciproca rinuncia”.

Pretendere di chiamare “transazione a saldo e stralcio” (come è stata quella oggetto del processo tra I \_\_\_\_\_) quella nella quale le parti pretendono tutto per intero quello che in concreto ognuna dovrebbe avere dall’altra è un

errore concettuale oltre che di diritto.

Appare ovvio che in una transazione le parti si accontentino di ricevere meno di quello che sarebbe dovuto, perché altrimenti non si potrebbe parlare di "transazione": le parti si sarebbero rivolte ad un giudice che avrebbe riconosciuto tutto quello che c'era da riconoscere.

Nel caso di specie, proprio perché si è trattato di una transazione, il P.M. non ha in alcun modo provato che vi sia stata una "distrazione" di tale somma di danaro.

Anzi dal punto di vista logico-giuridico la somma indicata ha fatto parte certamente di quelle "reciproche rinunce" (ndr. in questo caso della evidentemente a fronte delle ben più ingenti somme che la fallita avrebbe dovuto corrispondere all' per gli inadempimenti contrattuali.

Il fatto non sussiste.

Allo stesso modo si deve ritenere insussistente il reato descritto al **capo a6)** della rubrica.

Vi è una contraddizione temporale nella contestazione.

Posto che tutte le operazioni di falsificazione dei bilanci sono avvenute sicuramente prima della domanda di concordato preventivo, non vi sono elementi, se non solo ipotesi o meri indizi, che consentano di ritenere che le false appostazioni siano state finalizzate proprio a determinare l'accoglimento della domanda di concordato.

Se è indubbio che le indicazioni in bilancio di fatto hanno fornito la base per la domanda di concordato, non vi sono elementi che consentano di ritenere con certezza che tali false appostazioni siano state predisposte ad arte per il concordato.

Le dinamiche portate all'attenzione del Tribunale che hanno fatto emergere una serie di condotte risalenti al 2014 che hanno portato all'insolvenza della società, non consentono di ritenere la sussistenza di tale filo conduttore che collega le false appostazioni al concordato, ma al converso che la domanda di concordato (ndr. per altro in bianco: se vi fosse stata una preordinazione, sarebbe stato sicuramente tutto pronto insieme alla domanda) sia stato il frutto della constatazione del disavanzo e l'estremo tentativo di far riemergere la società.

In tali sensi militano anche i comportamenti degli amministratori e soci (ndr. i

che non solo hanno versato liquidità al momento della trasformazione della società in "s.p.a.", ma anche il comportamento successivo all'instaurazione del processo, che ha visto l'imputato versare alla curatela una ingente somma di danaro (ndr. € 510.000,00) che ha comportato la rinuncia alla costituzione di parte civile nei suoi confronti.

Anche questo capo di imputazione è pertanto insussistente.

Quanto, infine, alle condotte contestate al (capo 5b) si osserva quanto segue.

In primo luogo, la declaratoria di insussistenza del reato della contestazione sub a6) della rubrica nei confronti di , determina a cascata anche l'insussistenza della contestazione collegata a tale condotta nei confronti del

Quanto poi alla contestazione relativa alla sua funzione di attestatore condotte contestate nel capo a4), in primo luogo si deve osservare che lo stesso è stato contattato solo dopo la presentazione della domanda di concordato avvenuta in data 20.07.2016 e quindi nessun apporto neanche di collaborazione può aver assunto nelle appostazioni ritenute integranti l'ipotesi di bancarotta impropria.

Sotto altro aspetto, si deve osservare in maniera diretta che la funzione dell'attestatore non è quella di effettuare un controllo dei bilanci della società e di denunciarne le irregolarità, essendo questo compito (ndr. come regolarmente fatto) del commissario.

Per quanto non vi sia un complesso di norme che definisca in maniera puntuale e definitivo quali siano i compiti dell'attestatore, si deve osservare che l'art. 161 L.F. indica che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Orbene in tale ottica, si fa riferimento a "prassi comuni" nonché ai principi forniti ed approvati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, insieme a OCRI. In pratica l'attestatore deve attestare i dati risultanti dalla proposta di concordato, che interessano ai creditori che devono così ben comprendere le eventuali percentuali di riparto previste nel piano. L'attestatore non deve esprimere un giudizio sui bilanci precedenti, né sulla correttezza della gestione in tali esercizi, non deve ricercare le informazioni che ineriscono sull'eventuale sussistenza di atti in frode di cui all'art. 173 L.F. che sono atti invece del commissario. In pratica l'attestatore deve operare sui dati risultanti dalla domanda di concordato preventivo.

In tali sensi sia il che il consulente hanno chiarito che l'ambito di operatività in genere è delineato da protocolli o indicazioni spesso provenienti direttamente da accordi tra le i Consigli professionali ed i Tribunali di riferimento. Nel caso di specie in sede di relazione, il dott. ha allegato quanto indicato in maniera specifica dalle linee guida redatte dal Tribunale di Livorno nelle quali si chiarisce che il perimetro della verifica che l'attestatore deve fare, non riguarda la veridicità dei dati aziendali "di tutti i dati aziendali", ma solo quelli che compongono la "base dati di partenza" (ndr. quindi nel caso di specie al 20.07.2016), poiché l'attestatore non è chiamato "ad esprimere un giudizio in merito ai bilanci dei precedenti

esercizi”.

La verifica si deve limitare allo stato patrimoniale, ma nei limiti di una verifica di continuità aziendale, riguardando il giudizio il complessivo sistema dei dati attorno ai quali ruota il piano.

In particolare, con riferimento ai debiti la relazione di attestazione dovrà evidenziare le procedure adottate per la verifica dell'ammontare e l'esistenza di eventuali cause di prelazione, considerato che anche per i debiti è di fondamentale importanza la procedura di conferma da terzi.

In tale quadro, la dimostrata operazione di “circolarizzazione”, pone al riparo da ogni addebito.

A questo si aggiunge che, come dimostrato dalla verifica del piano di concordato, tutte le operazioni che sono state contestate nel capo a4) dell'imputazione nel piano di concordato -e quindi nella successiva attestazione-, sono tutte state azzerate, proprio perché ritenute incerte e suscettibili di rilievi (ndr. questo vale per la somma relativa ai “costi di ricerca”; alla valorizzazione dell'imbarcazione del valore di € 2.600.000 prima oggetto di preliminare di vendita da \_\_\_\_\_ e poi ritornata alla \_\_\_\_\_ per l'annullamento della vendita; alla “rivalutazione del terreno”).

Sul punto è stato lo stesso curatore in dibattimento a rappresentare che tali voci non sono state oggetto di attestazione.

In tale contesto non si vede come si possa ritenere sussistente la condotta contestata al \_\_\_\_\_ che per questi motivi deve essere assolto per insussistenza del fatto.

Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi deve essere affermata la penale responsabilità di \_\_\_\_\_ per i reati di cui ai capi a3) -in esso assorbito il reato di cui al capo a1)- e a4) -in esso assorbita la condotta di cui al capo a5)-.

Si ritiene che a tale imputato possano essere concesse le circostanze attenuanti generiche in relazione al suo comportamento processuale, evidenziandosi e valorizzando in tale ottica l'accordo transattivo conclusosi con la curatela (che di conseguenza ha revocato la costituzione di parte civile nei suoi confronti) mediante il versamento della non modica somma di € 510.000,00.

Tale circostanza non può essere ritenuta prevalente, ma solo equivalente all'aggravante contestata della “continuazione fallimentare, in considerazione dell'importanza economica del fallimento (ndr. di svariati milioni di euro).

Considerando tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., e soprattutto l'importanza economica del fallimento, non si può ritenere una pena corrispondente al minimo edittale, ma si ritiene equa la pena di anni tre e mesi sei di reclusione.

Seguono per legge le pene accessorie previste dall'art. 29 c.p. (interdizione dai pubblici uffici per cinque anni) e quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 216 L.F. che dal punto di vista temporale si attestano sulla stessa durata della pena principale.

Con riferimento a tutti gli altri reati deve essere emessa sentenza di assoluzione nei confronti degli imputati per insussistenza del fatto.

**P.Q.M.**

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara [redacted] colpevole dei reati di cui ai capi a3), in esso assorbita la condotta di cui al capo a1) della rubrica, e a4), in esso assorbito la condotta di cui al capo a5) della rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti all'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 29 c.p. dichiara [redacted] interdetto dai pubblici uffici per anni cinque.

Letto l'art. 216 ult. co. L.F. dichiara l'imputato inabilitato per la durata di anni tre e mesi sei all'esercizio di un'impresa commerciale e incapace per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve [redacted] dai reati di cui ai capi a2) e a6) della rubrica e [redacted] dal reato di cui al capo 5b) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Firenze, 16.01.2024

Il Presidente est.

dott. Fabio Frangini

